

AVAID

Association de Volontaires pour l'Aide au Développement
Associazione Volontari per l'Aiuto allo Sviluppo
Verein Freiwilliger für die Entwicklungshilfe

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Ragione Sociale

Sotto la ditta Association de Volontaires pour l'Aide au Développement, Associazione Volontari per l'Aiuto allo Sviluppo, Verein Freiwilliger für die Entwicklungshilfe (AVAID) è costituita una associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art.2 Sede

La sede dell'Associazione è a Lugano.

Art.2 bis Sezioni Cantionali

L'Associazione può costituire Sezioni Cantionali che sono abilitate a presentarsi ai donatori e agli sponsors privati e pubblici come una Sezione Cantonale dell'Associazione. Esse non hanno personalità giuridica autonoma.

Le Sezioni Cantionali restano sottomesse alle decisioni finali degli organi dell'Associazione.

Art.3 Scopo

L'Associazione ha per scopo:

- a) di sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi relativi ai Paesi in via di sviluppo;
- b) di formare volontari, attraverso una preparazione umana e professionale appropriata, che cooperino alla crescita sociale e economica dei Paesi in via di sviluppo;
- c) di promuovere e realizzare dei programmi di sviluppo nei Paesi emergenti, che si sforzino di coinvolgere tutti i settori della vita economica e sociale delle zone di intervento, con l'impiego di volontari e esperti, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i programmi di sviluppo locali;

- d) di collaborare con le Istituzioni, le Organizzazioni, le Autorità sia nazionali che internazionali coinvolte nella cooperazione in favore dei Paesi in via di sviluppo;
- e) d'aderire a Organizzazioni, Unioni, Federazioni nazionali e internazionali che perseguono lo stesso scopo;
- f) d'esercitare, in oltre, tutte le altre attività che possano aiutare il raggiungimento dello scopo, in particolare procurando e raccogliendo i mezzi finanziari necessari.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art.4 Soci

Sono soci fondatori tutte le persone fisiche o morali che hanno dato la loro adesione prima o durante l'assemblea costitutiva.

Possono presentare domanda d'ammissione all'associazione tutte le persone fisiche o morali che ne condividono gli scopi.

Le domande d'ammissione sono indirizzate alla Direzione, che le accetta o le respinge senza obbligo di motivazione.

L'Associazione tiene un elenco sul quale figurano il nome e il cognome oppure la ditta nonché l'indirizzo di domicilio o il recapito dei soci.

Art.5 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale;
- b) la Direzione;
- c) l'Organo di revisione.

Art.6 Assemblea sociale

L'Assemblea sociale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, al più tardi sei mesi dopo la chiusura d'esercizio sociale. Essa si riunisce in seduta straordinaria qualora la Direzione o un quinto dei soci ne faccia domanda.

L'Assemblea sociale ha le seguenti competenze:

- a) adottare e modificare lo statuto;
- b) eleggere i membri della Direzione;

- c) esaminare e approvare il rapporto della Direzione e i conti;
- d) decidere le questioni generali concernenti l'orientamento o l'attività dell'Associazione;
- e) statuire in ultima istanza sulle divergenze che possono nascere all'interno dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Egli può farsi rappresentare all'assemblea sociale, dando delega scritta ad un altro socio avente diritto a partecipare.

Art.7 Direzione

La Direzione è eletta per tre anni dall'Assemblea sociale ed è composta da almeno tre membri. Essa elegge il suo Presidente e nomina un tesoriere e un segretario, funzioni che possono anche essere assunte dalla medesima persona.

La Direzione ha le seguenti competenze:

- a) gestire gli affari ordinari dell'Associazione;
- b) rappresentare l'Associazione davanti a terzi mediante firma collettiva a due;
- c) convocare l'Assemblea sociale;
- d) presentare all'Assemblea sociale il rapporto di gestione e i conti;
- e) decidere l'ammissione di nuovi soci;

Le decisioni della Direzione sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di uguaglianza, il voto del Presidente è preponderante.

I membri della Direzione non ricevono alcun compenso, eccezion fatta per la rifusione delle spese vive.

Art.8 Organo di Revisione

L'organo di revisione è designato per legge o per delibera dell'Assemblea sociale.

L'organo di revisione è composta da almeno un revisore dei conti, nominato per tre anni dall'Assemblea sociale. Egli ha l'incarico di presentare all'Assemblea sociale ordinaria il rapporto di revisione.

Art.9 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale é costituito dalle quote sociali, dalle donazioni o legati e da altri contributi di natura finanziaria versati da persone fisiche o giuridiche.

Art.10 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione puó essere pronunciato in ogni tempo dall'Assemblea sociale, appositamente convocata a questo scopo e con la maggioranza dei tre quarti dei soci presenti.

In caso di scioglimento, i beni dell'Associazione saranno attribuiti alla Croce Rossa Internazionale, con sede a Ginevra.

Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea costitutiva dell'associazione tenutasi a Friburgo il 12 novembre 1995 e modificato dalle Assemblee sociali tenutesi a Lugano il 21 maggio 1998, il 5 giugno 1999 e il 18 giugno 2024.